



## **CONFERENZA DELLE ASSEMBLEE REGIONALI LEGISLATIVE DELL'UNIONE EUROPEA**

### **REGOLAMENTO**

*approvato dall'Assemblea plenaria di Santiago de Compostela, 7 e 8 Novembre 2014*

#### **TITOLO - PRINCIPI GENERALI**

##### **ARTICOLO 1 – NOME E DURATA**

1. CALRE significa “Conferenza delle Assemblee Regionali Legislative dell’Unione Europea (UE)”. I Presidenti rappresentano le loro assemblee. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. Fin dalla Dichiarazione di fondazione di Oviedo del 1997, la missione di CALRE è stata quella di approfondire i principi democratici e partecipativi nell’ambito dell’ordinamento dell’UE, al fine di difendere i valori e i principi della democrazia regionale e di rafforzare i legami tra le Assemblee Legislative Regionali.
3. CALRE si impegna a far rispettare e consolidare il principio di sussidiarietà nell’Unione Europea.  
3bis CALRE opera per il rafforzamento delle relazioni con altre organizzazioni europee, in particolare con il Comitato delle Regioni e con REGLEG.  
3ter Al fine di potenziare e migliorare le relazioni con il Parlamento Europeo, CALRE valuta le possibili modalità di relazione, facendo riferimento al quadro di relazioni esistenti con i Parlamenti degli Stati.
4. L’Associazione opera nel rispetto dei principi stabiliti nella Convenzione del Consiglio d’Europa di Madrid del 1980 (STE n. 106) e nel suo Primo, Secondo e Terzo Protocollo.

##### **ARTICOLO 2 – FINALITÀ**

1. CALRE contribuisce alla partecipazione democratica delle Assemblee Legislative Regionali nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione Europea, rafforzando le relazioni tra le assemblee regionali. in particolare attraverso lo scambio di buone pratiche.
2. CALRE sostiene le attività di cooperazione trans-nazionale dei suoi associati.
3. CALRE coordina i suoi membri nella loro partecipazione ai progetti di rafforzamento delle capacità istituzionali organizzati da terze parti.
4. CALRE rispetta pienamente il principio di autonomia di ciascuna Assemblea.

5. L'adesione e la partecipazione sono volontarie.

### **ARTICOLO 3 – ADESIONE**

1. Le Assemblee Regionali dotate di potere legislativo e appartenenti a uno degli Stati membri dell'Unione Europea possono divenire membri della Conferenza.
2. Il Comitato Permanente decide sulle nuove richieste di adesione. Nelle sue decisioni, il Comitato tiene conto delle specifiche caratteristiche di ciascuna Assemblea, in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo.

### **ARTICOLO 4 – ORGANIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE SPESE**

1. L'Assemblea che detiene la Presidenza di CALRE è responsabile dell'organizzazione logistica e tecnica, ivi inclusi i servizi di traduzione, delle riunioni del Comitato Permanente e dell'Assemblea Plenaria di CALRE.
2. Le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione alle riunioni di CALRE sono sostenute dalle delegazioni partecipanti
3. Per partecipare all'Assemblea Plenaria deve essere versata all'organizzazione una quota di registrazione (anche dal Presidente e dai collaboratori) il cui ammontare viene stabilito dal Comitato Permanente.

### **ARTICOLO 5 – LINGUE**

1. Le lingue utilizzate nelle riunioni e nelle conferenze della CALRE sono quelle delle regioni partecipanti, secondo le relative richieste. Ogni partecipante utilizza la propria lingua; l'interpretazione simultanea è fornita unicamente nella lingua della Presidenza e nella lingua inglese. La traduzione in qualsiasi altra lingua sarà a carico del partecipante che la richiede e sarà coordinata dal Parlamento responsabile per l'organizzazione della riunione”.
2. I documenti di lavoro di CALRE, scritti nella lingua della regione proponente, sono accompagnati dalla corrispondente traduzione in inglese.
3. La pubblicazione della dichiarazione annuale e degli altri documenti di CALRE deve essere redatta in tutte le lingue delle regioni aderenti alla CALRE. Ogni delegazione nazionale, o parlamento regionale, si impegna a fornire la corrispondente traduzione entro 30 giorni dal ricevimento.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DELLA CALRE**

#### **ARTICOLO 6 – GLI ORGANI DI CALRE**

1. Gli organi della CALRE sono il Presidente, il Vice-Presidente, il Comitato Permanente e l'Assemblea Plenaria. Il Segretario Generale e i Gruppi di Lavoro sono organi sussidiari.

#### **CAPITOLO I — PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE**

##### **ARTICOLO 7 – IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è il rappresentante di CALRE. Presiede le riunioni di CALRE e ha i poteri per prendere tutte le necessarie decisioni relative all'attuazione delle delibere degli organi dell'associazione.
2. Il Presidente è titolare *ex officio* del potere di rappresentare CALRE in suo nome e per suo conto. Tuttavia, può delegare il proprio potere di agire in tale modo a un rappresentante, mediante atto scritto debitamente firmato e datato.
3. Il Presidente può delegare determinati compiti al Vice-Presidente.
4. Il Presidente che dirige la Conferenza in corso stabilisce le date in cui si tengono le riunioni del Comitato Permanente e dell'Assemblea Plenaria. Il Comitato Permanente si riunisce al massimo tre volte l'anno, e almeno una delle riunioni si svolge presso la sede della presidenza della CALRE. Le altre due riunioni si svolgono preferibilmente a Bruxelles, presso la sede del Comitato delle Regioni.

##### **ARTICOLO 8 – DESIGNAZIONE**

1. Il Presidente della CALRE viene eletto a maggioranza dell'Assemblea Plenaria. Può essere nominato qualsiasi Presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale su richiesta scritta presentata al Comitato Permanente. La richiesta scritta deve contenere un elenco delle riunioni proposte e un'agenda politica.
2. Le candidature possono essere avanzate fino all'ultima riunione del Comitato Permanente precedente la Sessione Plenaria.

##### **ARTICOLO 9 – DURATA DEL MANDATO**

1. Il mandato ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; il mandato può essere prorogato di un anno su richiesta del Presidente e con l'approvazione dell'Assemblea Plenaria. Dalla nomina del nuovo Presidente sino all'inaugurazione del suo ufficio sussiste l'obbligo del Presidente entrante di assistere il Presidente uscente in relazione ad ogni evento istituzionale di CALRE.
2. Il nuovo Presidente viene eletto ogni anno dall'Assemblea Plenaria.

3. In caso di scadenza del mandato del Presidente dell'Assemblea che organizza la conferenza, il suo successore prenderà il suo posto.

## **ARTICOLO 10 – COMPITI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente di CALRE, a parte altri compiti, ha i seguenti doveri:
  - a) deve occuparsi delle relazioni nell'ambito dell'Unione Europea in nome e per conto di CALRE;
  - b) a ogni riunione del Comitato Permanente deve presentare i verbali delle precedenti riunioni; deve presentare i verbali delle precedenti Sessioni Plenarie durante la prima riunione del Comitato Permanente;
  - c) il Presidente uscente, al fine di garantire una effettiva continuità, ha il dovere di fornire tutte le necessarie informazioni al suo successore.
  - d) il Presidente è strettamente associato alle attività del Comitato delle Regioni e in particolare al Gruppo Interregionale delle regioni con competenze legislative.

## **ARTICOLO 11 – IL VICE-PRESIDENTE**

1. Il Presidente uscente agisce in qualità di Vice-Presidente per un anno dopo la cessazione del suo mandato.
  - 1.bis. Il Vice-Presidente che cessa dal mandato di Presidente regionale, indipendentemente dai motivi, è sostituito dal suo successore nell'Assemblea legislativa di provenienza

## **CAPITOLO II – IL COMITATO PERMANENTE**

### **ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE**

1. Il Comitato Permanente è costituito dal Presidente della Conferenza in carica, dal Vicepresidente, da un Presidente per ogni Stato nonché dai presidenti dei Gruppi di lavoro.
2. Ciascuno Stato Membro è responsabile della nomina dei propri rappresentanti nel Comitato Permanente e ne informa tempestivamente CALRE su base annuale. Negli Stati in cui il numero delle Assemblee legislative regionali è inferiore o uguale a tre, il Presidente designato può delegare un altro componente dell'Assemblea legislativa regionale di provenienza o un componente di un'altra Assemblea legislativa regionale del medesimo Stato.

### **ARTICOLO 13 – COMPITI**

1. Il Comitato Permanente di CALRE ha i seguenti compiti:
  - a) convocare i suoi membri in modo che l'Assemblea Plenaria possa essere preparata entro i quattro mesi precedenti la data della successiva riunione;
  - b) decidere l'agenda della riunione successiva, inclusi gli argomenti che saranno discussi nell'Assemblea Plenaria;
  - c) nominare i relatori che devono sviluppare, presentare e discutere i rapporti e nominare altri che assumeranno la presidenza dei panel;

- d) risolvere qualsiasi caso istituzionale o di rappresentanza di rilevanza pubblica o comunitaria che deve essere deciso su base collegiale;
- e) tenere una riunione alla vigilia dell'apertura dell'Assemblea Plenaria. Durante tale riunione, il Comitato Permanente prenderà una decisione in relazione all'accettazione delle modifiche urgenti, alla durata degli interventi, ai tempi di discussione e ai dettagli finali necessari affinché l'Assemblea Plenaria si svolga normalmente.

### **CAPITOLO III – L'ASSEMBLEA PLENARIA**

#### **ARTICOLO 14 – COMPOSIZIONE**

1. I Presidenti delle Assemblee associate sono membri dell'Assemblea Plenaria. I Presidenti possono delegare un membro della loro assemblea quale sostituto per la Plenaria.
2. Il Presidente di CALRE può invitare ospiti senza diritto di voto.

#### **ARTICOLO 15 – PROGRAMMAZIONE**

1. L'Assemblea Plenaria si riunisce una volta all'anno.
2. L'Assemblea Plenaria si svolge durante gli ultimi quattro mesi dell'anno.

#### **ARTICOLO 16 – PREPARAZIONE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA**

1. Nella considerazione degli argomenti e nella redazione della dichiarazione finale, che viene presentata durante la riunione annuale della Conferenza, è necessario tenere conto dei seguenti principi:
  - a) il Presidente deve spedire il progetto di dichiarazione annuale a tutti i membri almeno 30 giorni prima l'apertura dell'Assemblea Plenaria;
  - b) i membri possono presentare proposte di modifica al progetto di dichiarazione annuale; tali proposte devono essere spedite al Presidente almeno 15 giorni prima dell'apertura dell'Assemblea Plenaria;
  - c) il Presidente deve informare tutti i membri di ogni proposta di modifica almeno sette giorni prima dell'apertura dell'Assemblea Plenaria;
  - d) le proposte di modifica urgenti possono essere consegnate sino a 48 ore prima dell'apertura dell'Assemblea Plenaria;
  - e) ogni modifica urgente dovrà essere approvata dal Comitato Permanente prima di poter essere esaminata dall'Assemblea Plenaria.
2. Salvo l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione, ove necessario, le relazioni e le proposte di modifica dovranno essere spedite via e-mail.

#### **ARTICOLO 17 – SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI PLENARIE**

1. Il Presidente introdurrà la Dichiarazione nella Sessione di apertura.

2. La discussione, la votazione e l'approvazione delle proposte di modifica sono soggette al seguente ordine:
  - a) presentazione delle proposte di modifica;
  - b) discussione delle proposte di modifica presentate;
  - c) votazione delle proposte di modifica.
3. Il Presidente deve stabilire il tempo concesso per la discussione delle proposte di modifica.
4. Il Presidente deve decidere l'ordine di voto sulle proposte di modifica.
5. Il Presidente deve prevedere un intervallo per le proposte di modifica condivise e concedere l'opportunità di spiegare i contenuti e le ragioni addotte come giustificazione.

#### **ARTICOLO 18 – REVOCA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA**

1. La persona che ha presentato una proposta di modifica può revocarla durante la discussione.
2. Ciò nonostante, il Presidente può adottare tale proposta di modifica e richiedere una votazione sulla medesima da parte dell'Assemblea Plenaria.

#### **ARTICOLO 19 – ELENCO DEGLI INTERVENTI**

1. I Presidenti che sono presenti all'Assemblea Plenaria e intendono parlare sugli argomenti in discussione devono dichiararlo al Presidente almeno un'ora prima dell'inizio della relativa sessione. Se la discussione delle proposte di modifica e la fase di votazione relativa alle medesime si è conclusa, il Presidente consente loro di parlare a turno, secondo l'ordine delle richieste.

#### **ARTICOLO 20 - APPENDICE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DELLA CONFERENZA**

1. Se un membro desidera considerare un argomento per la Dichiarazione annuale che non è incluso nell'agenda dell'Assemblea Plenaria, deve informare il Presidente 7 giorni prima dell'apertura dell'Assemblea.
2. Il Comitato Permanente deve riconsiderare la pertinenza dell'argomento ed approvare il suo inserimento nei lavori della conferenza.
3. L'intervento ha luogo dopo la conclusione della discussione e della votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. L'intervento deve essere fatto per iscritto e viene inserito in appendice alla Dichiarazione annuale.

#### **ARTICOLO 21 – VOTO**

1. Le dichiarazioni della CALRE, gli allegati, nonché le modifiche al suo regolamento devono essere approvate dall'Assemblea Plenaria per consenso nel corso di una votazione finale. Le astensioni non influiscono sul consenso.

2. Per facilitare la discussione e l'approvazione durante la procedura di preparazione dell'accordo conclusivo, CALRE adotterà il criterio della maggioranza semplice per le modifiche.

## **ARTICOLO 22 – ATTUAZIONE**

1. Quando gli atti dell'Assemblea Plenaria sono completati, il Presidente ospitante deve spedire i documenti approvati dalla Conferenza a tutte le parti ed istituzioni interessate. Il Presidente deve gestire le relazioni con l'Unione Europea in nome e per conto di CALRE, in modo che il contenuto dei documenti sia tradotto in pratica.

## **TITOLO III – ORGANI SUSSIDIARI**

### **ARTICOLO 23 – IL SEGRETARIATO GENERALE**

1. Il Comitato Permanente è assistito nell'attuazione delle sue mansioni da un Segretariato Generale che è costituito da un rappresentante nominato da ciascun membro del Comitato. Il Presidente nomina il Segretario Generale per la durata del suo mandato.
2. Le Assemblee interessate proporranno progetti o iniziative al Comitato Permanente – che può adeguatamente modificare il piano di azione annuale del CALRE – anche rendendo disponibili i relativi strumenti tecnici e assicurando la partecipazione attiva del Segretario Generale che sarà supportato dalle Assemblee interessate.

### **ARTICOLO 24 – GRUPPI DI LAVORO**

1. L'Assemblea Plenaria può costituire gruppi di lavoro su richiesta del Comitato Permanente. Può inoltre approvare la costituzione di gruppi di lavoro tra la CALRE ed altre associazioni e/o istituzioni finalizzati all'approfondimento ed allo scambio su tematiche di comune interesse.
2. Ad eccezione di un gruppo di lavoro permanente "Sussidiarietà", i temi dei gruppi di lavoro sono stabiliti ogni anno dall'Assemblea Plenaria su proposta del Comitato Permanente. Il loro mandato non può superare due anni. Le conclusioni dei gruppi di lavoro saranno pubblicate a seguito della approvazione da parte della Assemblea plenaria.
3. Gli organizzatori dei gruppi di lavoro verranno convocati alle riunioni del Comitato Permanente, nel quale saranno abilitati a discutere, ma non avranno diritto di voto.
4. Il finanziamento di ogni spesa sostenuta dovrà essere deciso dai membri del gruppo di lavoro.
5. "La costituzione dei gruppi di lavoro approvata in Assemblea Plenaria avrà efficacia se tali gruppi saranno costituiti almeno dai Parlamenti di tre diversi paesi".

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 25 – IL SITO INTERNET DELLA CALRE**

1. Il sito internet della CALRE è lo strumento ufficiale di comunicazione e trasmissione delle informazioni, non soltanto ai suoi membri, ma anche alle altre istituzioni ed organizzazioni europee.
2. Il Presidente di CALRE è responsabile della gestione del sito internet e delle informazioni che vengono pubblicate in esso.

### **ARTICOLO 26 – LOGO/SIMBOLO**

1. Il logo è costituito da 54 stelle blu che sono parzialmente sovrapposte alla parola CALRE e circondate da una linea gialla.